



# CUNEO INFORMA

Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

## CNA CUNEO

Segr. Provinciale:  
BORGO SAN DALMAZZO  
Via Cuneo 52/I  
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261

**Uffici territoriali:**  
MONDOVI'  
Via P. Del Vecchio 10  
ALBA - BRA  
Piazza Rossetti 5/A 8 - Alba  
SAVIGLIANO  
Via Torino 90  
Tel e Fax 0172/33632

## SPECIALE 110%

Sulla GU n.180 del 18-7-2020 è stato pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 25 il testo coordinato del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Vigente dal 18-7-2020 il testo definitivo del cosiddetto decreto rilancio individua negli articoli 119 e 121 le informazioni legali per la definizione del credito di imposta del 110% e dell'istituto dello sconto in fattura e della cessione del credito a soggetti terzi per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per specifici interventi

La legge di conversione ha individuato alcune importanti modifiche al primo testo pubblicato giudicate, almeno in parte, migliorative. Novità interessanti riguardano la tipologia di lavori impiantistici per cui il committente potrebbe detrarre il 110% delle spese sostenute, anche se i limiti sono stati in parte rivisti

al ribasso, visto l'innalzamento della platea dei possibili beneficiari; modificato sensibilmente anche il quadro relativo alla cessione del credito relativamente all'individuazione dei cessionari.

Rimangono ovviamente tutte da valutare le procedure operative che dovranno essere pubblicate 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione (17 agosto) quando potremmo prendere atto della emanazione di due specifici provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e del MiSe.

Punto focale di tutto sarà comunque la presa di consapevolezza da parte del committente di tutti i requisiti richiesti per poter accedere al 110%, specialmente quella di natura tecnica (due asseverazioni tecniche APE, progettazione dei lavori da parte di professionista abilitato, una asseverazione fiscale, ecc.) che comporterà necessariamente un aumento degli oneri finanziari a dispetto della loro detraibilità e senza i quali non si potrà avviare il processo incentivante.

La cedibilità diretta ad istituti di credito od intermediari finanziari del 110% potrebbe servire al committente come leva finanziaria a suo favore per consentirgli

un accesso più semplice al finanziamento diretto dei su lavori (riconducibili a Ecobonus, Sismabonus, e relative opere accessorie di ristrutturazione per una prima casa o seconda casa) a prezzi probabilmente vantaggiosi. Il ruolo che le imprese potrebbero ricoprire dovrà essere giocoforza differenziato:

- ◆ esecutori di opere progettate secondo un capitolato già condiviso o predisposto dal professionista su cui basare l'offerta già in prospettiva della detrazione spettante direttamente al primo beneficiario;
- ◆ esecutori di opere di importo utili per essere utilizzati dall'esecutrice come leva fiscale a proprio beneficio diretto (detrazione imposte qualora capienti) o indiretto (accordi con intermediari finanziari successivi).

Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, le detrazioni previste saranno aumentate nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

**a)** interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Questa detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:

- non superiore a **€ 50.000 per gli edifici unifamiliari** o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e

dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

- non superiore a **€ 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio per gli edifici composti **da due a otto unità immobiliari**;
- non superiore a **€ 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio per gli edifici composti **da più di otto unità immobiliari**. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11 ottobre 2017;

**b)** interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

La detrazione verrà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non dovrà essere superiore a

- ◆ **€ 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio per gli edifici composti **fino a otto unità immobiliari**

- ◆ **€ 15.000 moltiplicati** per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da **più di otto unità immobiliari**

Rientreranno nella detrazione anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

**c)** interventi sugli edifici unifamiliari

NEWS



Vicino a te anche su **facebook**

Per essere sempre aggiornato  
CLICCA "MI PIACE"  
[www.facebook.com/cnacuneo](http://www.facebook.com/cnacuneo)

CERCA ANCHE SU:   

RICAMBIEREMO LA TUA AMICIZIA!

ri o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione** invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,

- a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto,

- a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,

anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

**La detrazione** è calcolata su un ammontare complessivo **delle spese non superiore a € 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

**L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica** (ecobonus) di cui all'articolo 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, **a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati** (cosiddetti "interventi trainanti").

Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi di

cui sopra siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui sopra, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti", fermi restando i requisiti motivanti la detrazione (2 classi energetiche, asseverazioni, ecc.ecc).

Per l'accesso alla detrazione, gli interventi dovranno rispettare i requisiti minimi già vigenti in materia e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui sopra il **miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari** situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, **da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.**

Per gli interventi relativi a detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per questi interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento.

Le disposizioni di cui sopra **non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4.**

La detrazione spettante è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale con-

**ACQUISTA  
UNA RENAULT**

**E OTTIENI  
L'extrascosto CNA  
ESCLUSIVO  
PER PARTITE IVA**

**CNA**

**Contatto**

**AZZURRA**

tinuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti”Ecobonus e/o Sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, la detrazione d'imposta spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110% fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a € 48.000 e **comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW** di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “traenti”. In caso di ristrutturazione edilizia, trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa é ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione in questi casi é riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la stessa detrazione, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La **detrazione é subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), dell'energia non autoconsumata** in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, e **non é cumulabile** con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura (europea, nazionale e regionale) compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione viene aumentata al 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”.

## DESTINATARI

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, **al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari**, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri appositi, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale/regionali;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro apposito, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

**Le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.**

## ASSEVERAZIONI

Per usufruire dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno di-

ritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui sopra, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dei CAF abilitati.

I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (17 agosto).

Ai fini della detrazione del 110%, dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura i tecnici abilitati asseverano:

- il rispetto dei requisiti previsti per gli interventi previsti con DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
- la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa, per via telematica, all'ENEA. Con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (17 agosto), andranno stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

Per gli interventi soggetti a Sismabonus, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico é asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza.

I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

L'asseverazione é rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti previsti. L'asseverazione sarà rilasciata dal tecnico abilitato attestando i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.

Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si farà riferimento ai prezziari individuati dal decreto attuativo di prossima pubblicazione.

Nelle more dell'adozione del decreto, si potrà fare riferimento ai prezzi riportati:

- nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome,
- ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio
- ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Gli asseveratori sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L'organo addetto al controllo sull'osservanza di questi requisiti sarà individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità sono detraibili ai sensi del DL in questione. Le disposizioni sul 110 % NON si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**Cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali**

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati possono optare:

**- utilizzo diretto della detrazione**

- contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- **cessione del credito d'imposta** di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Importante modifica legislativa in sede di conversione riguarda la possibilità per il promo beneficiario di cedere il credito non più all'impresa esecutrice ma a soggetti terzi (comprendendo espressamente istituti di credito ed intermediari finanziari, esclusi altrimenti dalla normativa ordinaria).

L'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori purchè non siano più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

In deroga alla normativa precedente, le disposizioni sulla cessione del credito o dello sconto in fattura si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio;
- b) efficienza energetica (ecobonus);
- c) adozione di misure antisismiche;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- e) installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo;
- f) installazione di colonnine per la

ricarica dei veicoli elettrici;

I crediti d'imposta acquisiti dovranno essere utilizzati in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

I fornitori e i soggetti cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi. Il recupero dell'importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo spettante e dei relativi interessi.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (17 agosto), saranno definite le modalità attuative, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.